

Direzione: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

Area: SPETTACOLO DAL VIVO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05565 del 11/05/2020

Proposta n. 5576 del 10/04/2020

Oggetto:

Determinazione dirigenziale n. G03538 del 26 marzo 2019- L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale". Deroghe motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.

Proponente:

Estensore	PACCIOLLA LAURA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PATRIOLI LUCIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R.TURCHETTI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. CIPRIANI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. G03538 del 26 marzo 2019- L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale". Derghe motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA,
POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Spettacolo dal vivo;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Miriam Cipriani l'incarico di Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ora Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e s.m.i. concernente "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale";

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2019 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 5 marzo 2019 n. 101, ed in particolare il paragrafo 1.2b "Officine culturali e officine di teatro sociale";

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 28 aprile 2020 n. 212;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03538 del 26 marzo 2019- L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - "Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

CONSIDERATO che tra le misure previste nell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sopra menzionato alla lettera g) vi è la sospensione di “tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”;

CONSIDERATO che la sospensione delle attività di cui all'articolo 1 lettera g) del DPCM 8 marzo 2020 è stata ribadita nell'articolo 1 lettera i) del DPCM 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che le iniziative di spettacolo dal vivo di cui all'avviso sopra menzionato, rientrano tra quelle indicate alla lettera g) dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 suddetto che sono oggetto di sospensione;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che le misure restrittive adottate incidono sulla possibilità di completare nei termini previsti le attività relative alla prima annualità (2019/2020) e che di conseguenza potrebbero determinare la necessità di una proroga dell'inizio delle attività della seconda annualità;

RITENUTO per gli effetti delle disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica sopra richiamate di procedere alle seguenti deroghe alle disposizioni previste dall'Avviso (DD G03538/2019):

- Art.4

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno presentare un progetto a carattere biennale da sviluppare per la prima annualità nel periodo 16 giugno 2019 - 15 giugno 2020 e per la seconda annualità nel periodo 16 giugno 2020-15 giugno 2021. A fronte di esplicita richiesta del soggetto beneficiario, il progetto potrà essere sviluppato per la prima annualità nel periodo 16 giugno 2019 -31 dicembre 2020 e per la seconda annualità nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021. Le attività potranno essere svolte anche con modalità digitali, a distanza, purché fruibili al pubblico e registrate, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (concerti o spettacoli in streaming, didattica digitale, laboratori online ecc.). Le registrazioni dovranno essere fornite all'amministrazione a rendiconto dell'attività”;

- Art. 5

- Al comma 1 lettera A) la percentuale “15%” è sostituita con “20 %”;
- Al comma 1 lettera B) sono soppresse le parole “fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili”;
- Al comma 1 lettera C) la percentuale “5%” è sostituita con “10 %” ed è inserito il periodo “ulteriori spese per la produzione digitale delle attività (ad es. utilizzo di servizi di video-streaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di streaming professionale etc...)”;
- Dopo l'ultimo comma è inserito il periodo “Sono ammissibili a contributo anche i costi sostenuti per eventi non realizzati a causa delle misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e derivanti da obbligazioni perfezionate in data antecedente il 9 marzo 2020”;

- Art.6

- Al comma 2 le parole “per la seconda annualità (2020-2021)” sono sostituite con le parole “per la seconda annualità”;
- Al comma 3 le parole “per l’annualità 2020-2021” sono sostituite con le parole “per la seconda annualità”.

- Art.10

- Al comma 5 la percentuale “60%” è sostituita con “80%”.
- Al comma 6 la percentuale “60%” è sostituita con “80%”.

-Art.11

Il testo è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Concessione di contributi per la seconda annualità

Ai fini dell’eventuale concessione del contributo per le attività della seconda annualità Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività della seconda annualità ai sensi dell’articolo 6, provvede a determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse.

Il contributo è concesso previa presentazione, entro il 15 giugno 2020 del programma definitivo, completo di cronoprogramma dettagliato, delle attività da realizzare nella seconda annualità. Per i beneficiari che hanno richiesto di sviluppare il progetto della prima annualità entro il 31 dicembre 2020, il programma definitivo delle attività da realizzare nella seconda annualità dovrà essere presentato entro il 1° dicembre 2020.

La concessione del contributo per la seconda annualità è disposta con apposito provvedimento della Direzione regionale competente, pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile anche dal sito www.regione.lazio.it.

All’erogazione dei contributi relativi agli interventi per la seconda annualità si applicano le disposizioni di cui all’art.12.

Il contributo sarà erogato ai soli soggetti che abbiano regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi della prima annualità (2019-2020), senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.”

-Art.12

- Al comma 1 le parole “Per l’annualità 2020-2021” sono sostituite con le parole “Per la seconda annualità”.
- La lettera b.1 è sostituita dalla seguente:

“presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica e, nel caso di attività svolte con modalità digitale, della registrazione delle stesse, a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto”;

-Art.13

L’ultimo comma è sostituito con:

“Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 15 giugno o, a fronte di esplicita richiesta del soggetto beneficiario, il 31 dicembre, dell’annualità di riferimento”.

- Art.14

- il comma 1 è sostituito con:

“Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio- Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo- **entro il termine perentorio per la prima annualità (2019-2020) del 31 agosto 2020** o, per i beneficiari che hanno richiesto di sviluppare il progetto della prima annualità entro il 31 dicembre 2020, **del 28 febbraio 2021, e per la seconda annualità entro il termine perentorio del 31 agosto 2021** o, per i beneficiari che hanno richiesto di sviluppare il progetto della prima annualità entro il 31 dicembre 2020, **entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022;**

- al comma 6 la percentuale “60%” è sostituita con “80%”;
- il comma 10 “In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate” è soppresso;

DETERMINA

Di procedere alle seguenti deroghe alle disposizioni previste dall'Avviso (DD G03538/2019):

-Art.4

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno presentare un progetto a carattere biennale da sviluppare per la prima annualità **nel periodo 16 giugno 2019 - 15 giugno 2020 e per la seconda annualità nel periodo 16 giugno 2020-15 giugno 2021. A fronte di esplicita richiesta del soggetto beneficiario, il progetto potrà essere sviluppato per la prima annualità nel periodo 16 giugno 2019 -31 dicembre 2020 e per la seconda annualità nel periodo 1°gennaio 2021-31 dicembre 2021. Le attività potranno essere svolte anche con modalità digitali, a distanza, purché fruibili al pubblico e registrate, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (concerti o spettacoli in streaming, didattica digitale, laboratori online ecc.). Le registrazioni dovranno essere fornite all'amministrazione a rendiconto dell'attività”;**

- Art. 5

- Al comma 1 lettera A) la percentuale “15%” è sostituita con “20 %”;
- Al comma 1 lettera B) sono soppresse le parole “fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili”;
- Al comma 1 lettera C) la percentuale “5%” è sostituita con “10 %” ed è inserito il periodo “ulteriori spese per la produzione digitale delle attività ad es. utilizzo di servizi di video-streaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di streaming professionale etc...);
- Dopo l'ultimo comma è inserito il periodo “Sono ammissibili a contributo anche i costi sostenuti per eventi non realizzati a causa delle misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e derivanti da obbligazioni perfezionate in data antecedente il 9 marzo 2020”;

- Art.6

- Al comma 2 le parole “per la seconda annualità (2020-2021)” sono sostituite con le parole “per la seconda annualità”;

- Al comma 3 le parole “per l’annualità 2020-2021” sono sostituite con le parole “per la seconda annualità”.

- Art.10

- Al comma 5 la percentuale “60%” è sostituita con “80%”.
- Al comma 6 la percentuale “60%” è sostituita con “80%”.

-Art.11

Il testo è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Concessione di contributi per la seconda annualità

Ai fini dell’eventuale concessione del contributo per le attività della seconda annualità Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività della seconda annualità ai sensi dell’articolo 6, provvede a determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse.

Il contributo è concesso previa presentazione, entro il 15 giugno 2020 del programma definitivo, completo di cronoprogramma dettagliato, delle attività da realizzare nella seconda annualità. Per i beneficiari che hanno richiesto di sviluppare il progetto della prima annualità entro il 31 dicembre 2020, il programma definitivo delle attività da realizzare nella seconda annualità dovrà essere presentato entro il 1° dicembre 2020.

La concessione del contributo per la seconda annualità è disposta con apposito provvedimento della Direzione regionale competente, pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile anche dal sito www.regione.lazio.it.

All’erogazione dei contributi relativi agli interventi per la seconda annualità si applicano le disposizioni di cui all’art.12.

Il contributo sarà erogato ai soli soggetti che abbiano regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi della prima annualità (2019-2020), senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.”

-Art.12

- Al comma 1 le parole “Per l’annualità 2020-2021” sono sostituite con le parole “Per la seconda annualità”.
- La lettera b.1 è sostituita dalla seguente:

“presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica e, nel caso di attività svolte con modalità digitale, della registrazione delle stesse, a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto”;

-Art.13

L’ultimo comma è sostituito con:

“Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il 15 giugno o, a fronte di esplicita richiesta del soggetto beneficiario, il 31 dicembre, dell’annualità di riferimento”.

- Art.14

- il comma 1 è sostituito con:

“Il consuntivo dell’attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio- Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo- entro il termine perentorio per la prima annualità (2019-2020) del 31 agosto 2020 o, per i beneficiari che hanno richiesto di sviluppare il progetto della prima annualità entro il 31 dicembre 2020, del 28

febbraio 2021, e per la seconda annualità entro il termine perentorio del 31 agosto 2021 o, per i beneficiari che hanno richiesto di sviluppare il progetto della prima annualità entro il 31 dicembre 2020, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022;

- al comma 6 la percentuale “60%” è sostituita con “80%”;
- il comma 10 “In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l’Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate” è soppresso;

- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE
Miriam Cipriani**